

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009))

- Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 2 sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 3 modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 4 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 5 modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art.6 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 7 modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 8 sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 9 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 261/2009
- Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1.Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)), è aggiunta la seguente:

“d bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.”.

Art. 2 sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 regime dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1408/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.”.

Art. 3 modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1535/2007,” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1408/2013, i beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori.”.

Art. 4 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “e sono ammessi in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)” sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: “indicate nell'allegato B” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto non comporta il superamento del limite di cui all'articolo 3, comma 2. A tal fine l'impresa

presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.”.

Art. 5 modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, le parole: “è pari a 75.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è pari a 150.000,00 euro”.

Art. 6 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, le parole: “di cui all'allegato D” sono sostituite dalle seguenti: “approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”.

Art. 7 modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, le parole: “di cui all'allegato B” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 3”.

Art. 8 sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 261/2009

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 261/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 1408/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti de minimis concessi nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero nel settore della pesca e dell'acquacoltura fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dai relativi regolamenti de minimis.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1408/2013, possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad un importo o ad un'intensità superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.”.

Art. 9 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 261/2009

1.Gli allegati A, B, C e D al decreto del Presidente della Regione 261/2009 sono abrogati.

Art. 10 entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE